



Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 6 del 30 aprile 2022

Oggetto: Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario - Determinazione tariffe e scadenze pagamenti anno 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore dodici e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
1. CASALE Luca - Sindaco	Sì
2. CASTAGNO Aldo - Vice Sindaco	Sì
3. FEROGIA Gesmina - Consigliere	Sì
4. NEPOTE Andrea - Assessore	Sì
5. COLOMBATTO Simone - Consigliere	Sì
6. SAVANT AIRA Giulio - Consigliere	Sì
7. GATTI Giancarlo - Consigliere	No
8. LEVAK Piercarlo - Consigliere	Sì
9. NOGARA Luigi - Consigliere	Sì
10. RAIMONDO Elisa - Consigliere	Sì
<i>Totale Presenti:</i>	9
<i>Totale Assenti:</i>	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

<i>Parere</i>	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	23/04/2022	dr.ssa Monica BUSSONE
RG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	23/04/2022	dr.ssa Monica BUSSONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 5 in data 23/04/2022
ad oggetto: **Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario -**
Determinazione tariffe e scadenze pagamenti anno 2022

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti" (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 stabilendo nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Fiano non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA).

Dato atto che l'Ente territorialmente competente con Deliberazione del CDA n. 11 del 13.04.2022 ha approvato il piano finanziario 2022-2025, predisposto dal gestore del servizio con le nuove regole previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021.

Esaminato il piano finanziario trasmesso al prot. n. 1589 del 23.03.2022, comprensivo dei costi sostenuti direttamente dal Comune riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti, da cui risulta, per l'anno 2022, un costo complessivo di € 294.064,72.

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".

Dato atto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario.

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2."

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Dato atto che la popolazione del Comune di Fiano risulta, al 31.12.2021, inferiore a 5.000 abitanti.

Richiamato, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Richiamato, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe;

Richiamati

- il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella relazione con annessi conteggi relativi alla proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, la quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 novembre 2017 ed in particolare l'art. 4 il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 14 - "Riduzioni tariffarie" del regolamento in vigore dal 1° gennaio 2018 che testualmente, ai primi due commi, recita:

"1. Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, beneficiano di una riduzione dell'importo della TARI, stabilita con l'approvazione annuale delle tariffe, di importo non inferiore al 5% dell'ammontare complessivo del tributo.

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dalla data di iscrizione all'Albo dei Compostatori. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione".

Ritenuto al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

Ritenuto, inoltre, di confermare la riduzione del 10% dell'importo della TARI, adottata dall'esercizio 2018, per gli utenti che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, demandando al Consorzio CISA le operazioni di verifica presso gli utenti che usufruiscono dell'agevolazione.

Considerato che:

- il Bilancio di Previsione 2022-2024 non è ancora stato deliberato;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o decreto del Ministro dell'Interno;
- la legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto legge del 30.12.2021 n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi pubblicata in G. U del 28.02.2022 n. 49 che all'art.3 comma 5 sexiesdecies recita: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022." per cui l'esercizio provvisorio si intende automaticamente ulteriormente autorizzato sino a tale data;
- il piano finanziario che qui viene proposto, troverà piena integrazione nel bilancio preventivo del comune in corso di predisposizione;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. D.L. "Milleproroghe"), convertito nella legge n. 25 del 28/03/2022, prevede che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio

del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura del 5,00%.

Richiamato il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico.

Ritenuto di determinare le scadenze di pagamento della tassa in considerazione che:

- il piano finanziario e le conseguenti tariffe da applicare per l'esercizio 2022 essendo approvate soltanto in data odierna non hanno reso possibile rispettare le scadenze previste dal regolamento;
- le scadenze già utilizzate negli esercizi passati, oltre a garantire una notevole possibilità di aggiornamento delle variazioni avvenute in corso d'anno, hanno consentito tempi di pagamento agevolati per i contribuenti;
- è però opportuno, in considerazione dell'emergenza da coronavirus garantire comunque la possibilità di tre rate.

Dato atto che, non essendo in presenza di alcuna impellente esigenza di cassa, non è stato opportuno richiedere ai contribuenti, acconti per TARI 2022, né tantomeno avvicinare troppo le scadenze delle rate.

Considerato che è intenzione dell'amministrazione, in attuazione dell'art. 16 del regolamento per la Tassa sui Rifiuti (TARI), a modifica delle scadenze riportate nel medesimo articolo, stabilire le scadenze di pagamento dell'anno 2022 come segue:

- 16 novembre 2022 prima rata pari a un terzo del dovuto;
- 16 gennaio 2023 seconda rata pari un terzo del dovuto;
- 16 marzo 2023 terza rata a conguaglio;

- 16 gennaio 2023 qualora si intenda corrispondere la tassa in unica rata.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Richiamato l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Approvare il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella relazione con annessi conteggi relativi alla proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione.

Approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 come risultanti dal Piano Finanziario, dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali addizionali imposte da Enti sovraordinati.

Stabilire che, anche nell'esercizio 2022, venga applicata una riduzione dell'importo della TARI pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo per gli utenti che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, demandando al Consorzio CISA le operazioni di verifica presso gli utenti che usufruiscono dell'agevolazione.

Dare atto che le tariffe e le riduzioni approvate con il presente atto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Stabilire, in attuazione dell'art. 16 del regolamento per la Tassa sui Rifiuti (TARI), a modifica delle scadenze riportate nel medesimo articolo, che per l'anno 2022, la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sarà riscossa in tre rate aventi le seguenti scadenze:

- | | |
|--------------------|--|
| - 16 novembre 2022 | prima rata pari a un terzo del dovuto |
| - 16 gennaio 2023 | seconda rata pari un terzo del dovuto |
| - 16 marzo 2023 | terza rata a conguaglio |
| - 16 gennaio 2023 | qualora si intenda corrispondere la tassa in unica rata. |

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.

Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5,00%.

Di dare atto infine che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per garantire la predisposizione degli avvisi di pagamento entro i termini stabiliti dal regolamento.

Relatore: Luca Casale – Sindaco

Per la relazione del Sindaco si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20220430.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione

Vista altresì la relazione in data 28.04.2022 del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera d) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari

DELIBERA

Approvare la proposta del Servizio Finanziario n. 5 in data 23/04/2022 soprariportata

Successivamente, al fine di garantire la predisposizione degli avvisi di pagamento entro i termini stabiliti dal regolamento, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari,

DELIBERA

Dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi di legge.

Il Consiglio Comunale si conclude alle ore 13,12.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
CASALE Luca

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA

Documento firmato digitalmente

COMUNE DI FIANO

TARI

METODO

NORMALIZZATO

SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2022

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158

Comune di FIANO PIANO FINANZIARIO TARI - Anno 2022

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (Tassa sui rifiuti), precedente componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

Il prelievo tributario (come già la T-RES per l'esercizio 2013) ha previsto di:

- a) dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l'applicazione del tributo;
- b) provocare un circuito virtuoso che consegua una riduzione della produzione di rifiuti.

L'art. 1, comma 651, ha demandato al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158 del 27/4/1999 la metodologia applicativa del TARI.

La IUC (Imposta Unica Comunale), composta da IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI (componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore) è stata poi abolita, "ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)", dall'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di Stabilità 2020).

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

La vigente disciplina regolatoria ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in materia di determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, prevede, nella procedura di approvazione, che il Gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario (di seguito anche PEF), secondo quanto previsto dal MTR (Metodo Tariffario Rifiuti), e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente.

Il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti.

L'Ente territorialmente competente verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF, il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti ed il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore.

L'Ente territorialmente competente assume quindi le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere a ARERA la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Il metodo normalizzato è stato approvato con la delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, che ha previsto la metodologia (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025 stabilendo, in modo uniforme e su tutto il territorio nazionale, il perimetro gestionale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani

nonché definendo le componenti di costo che possono essere incluse nel Piano economico finanziario del gestore (PEF), che costituisce la base di calcolo della TARI:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.

Prevede inoltre parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore.

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- a) del tasso di inflazione programmata;
- b) del miglioramento della produttività;
- c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI "Tassa sui rifiuti" anno 2022, come predisposto dagli enti gestori ed approvato dall'ente territorialmente competente (CISA - Ciriè).

La verifica del rispetto dell'incremento tariffario $\frac{\Sigma T_a}{\Sigma T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$ previsto all'art. 4 dell'allegato A al MTR-2 viene effettuata all'ente territorialmente competente che ha predisposto il Piano Economico Finanziario, necessariamente utilizzato per il calcolo delle tariffe.

Con regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale - con atto n. 21 del 4 agosto 2014 ha determinato la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Nel comune di Fiano lo smaltimento dei rifiuti avviene sulla scorta della legge vigente in virtù del Contratto di Servizio in essere con il Consorzio Intercomunale Servizi Ambientale di Ciriè - CISA il quale programma (di concerto con le singole amministrazioni comunali) modalità e tempi del servizio, lo organizza, ne sostiene i costi che vengono poi addebitati ai singoli enti.

Per l'anno 2022 verranno assicurati i seguenti servizi:

- raccolta rifiuto indifferenziato;
- raccolta rifiuto organico;
- raccolta vetro;
- raccolta carta e cartone;
- raccolta plastica;
- raccolta pile e farmaci;
- raccolta ingombranti;
- presenza di centro di raccolta (ecostazione) sul territorio comunale.

Il dato relativo alla raccolta differenziata ha ormai superato l'obiettivo del 65% fissato dalla normativa regionale raggiungendo nell'anno 2021 la percentuale del 68,47% e ciò risulta particolarmente positivo, sia per evitare il rischio di subire sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di differenziazione, sia per i maggiori costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato che, dall'inizio del 2017, in virtù delle disposizioni europee e nazionali, non può più essere smaltito nella discarica consortile di Grosso ma bensì presso il Termovalorizzatore del Gerbido.

Dall'esercizio 2016, in stretto legame con le reali esigenze del servizio, è stata operata una revisione degli intervalli di raccolta anche per non incrementare eccessivamente i costi. La frequenza di svuotamento è stata confermata per tutte le frazioni, con alternanza delle tipologie in base alla produzione ed alla qualità dei rifiuti (due volte la settimana l'organico nei periodi più caldi e una volta nei periodi invernali, periodi più lunghi per le altre raccolte differenziate).

Dall'esercizio 2018, per incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata, si sono inoltre assunte alcune ulteriori importanti decisioni basate su esperienze in altri comuni del Consorzio:

- è stata attivata la **frequenza quindicinale** di raccolta dell'indifferenziato
- è stata prevista la **riduzione del 10%** per i contribuenti che praticino il **compostaggio domestico**.

Le esperienze di chi ha già sperimentato le modifiche e le prime risultanze sono state positive in quanto:

- non sono emerse particolari criticità, salvo qualche cassonetto che si è dovuto sostituire con uno di maggiore capienza;

- è aumentata la percentuale di raccolta differenziata in virtù di una maggiore attenzione da parte dell'utente che tale sistema determina;
- sono diminuiti i costi del sistema di raccolta.

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione che - per l'esercizio 2022 è fissato per il 31 maggio - in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai soggetti che svolgono il servizio stesso ed approvato dall'ente territorialmente competente con deliberazione n. 11 del Consiglio di Amministrazione CISA in data 13 aprile 2022.

L'art. 3, comma 5-quinquies del dl 228/2021 "Milleproroghe", come convertito dalla legge 25/2/2022 n. 15, prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno". Lo stesso dl "Milleproroghe" dispone lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024.

Proprio per la formulazione specifica della disposizione speciale che reca la "possibilità" per i Comuni di approvare i relativi atti entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, è ragionevole ipotizzare che sussistano validi elementi a favore della tesi che la proroga dei bilanci a data successiva rispetto al termine autonomo del prelievo sui rifiuti (TARI tributo o tariffa corrispettiva) porti con sé anche la proroga tacita di quest'ultimo. Tuttavia, considerata la delicatezza del punto, non è apparso prudente procrastinare il termine di approvazione provvedendo entro la data del 30 aprile.

Il versamento del tributo viene effettuato in tre rate con scadenza entro il 16 dei mesi di aprile, luglio e novembre. Ogni qualvolta intervengano modifiche alle disposizioni normative o ai tempi di approvazione tali da rendere inattuabili i termini previsti, è fatta salva dal regolamento la possibilità di determinare diversa rateizzazione in sede di approvazione delle tariffe, nonché diversa scadenza delle rate. Di tale facoltà ci si avvale con la deliberazione di approvazione delle tariffe per l'anno 2022.

Il versamento del tributo può essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Al momento non si prevede ancora l'obbligatorietà di utilizzo del sistema pagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge. Il D.L. 135/2018. In considerazione della totale gratuità del sistema adottato, agli utenti del servizio saranno inviati - in allegato all'avviso di pagamento - i modelli F24 precompilati relativi alle tre rate ed all'importo totale da versare

Per l'anno 2022 il servizio di raccolta sarà fornito a n. 1.246 utenze domestiche e n. 82 utenze non domestiche nel territorio comunale che conta al 31/12/2021 n. 2.663 abitanti.

Il piano finanziario che qui viene proposto, fino a determinare le singole tariffe da applicare, troverà piena integrazione nel bilancio preventivo del Comune in corso di predisposizione.

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione dei rifiuti all'interno di bilanci comunali, la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158/99, che ne impone la copertura totale attraverso il tributo.

La valutazione dei costi di gestione dei rifiuti da attribuire al piano finanziario tiene conto del disposto del secondo comma dell'articolo 8 del D.P.R. n. 158/99, che stabilisce il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o l'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie.

La redazione del piano finanziario viene articolata seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi così come proposti dal D.P.R. n. 158/99 e della delibera ARERA n. 363 del 2021, che verranno sintetizzati nelle tabelle e negli elaborati che seguono, realizzati dal Consorzio Intercomunale Servizi Ambientali (CISA) di Ciriè, di cui il Comune di Fiano fa parte, titolare del contratto di servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale, integrati con i costi sostenuti dal Comune per i servizi svolti direttamente, in proprio o con contratti di servizio (essenzialmente rapporto con l'utenza, gestione degli archivi e degli aggiornamenti, bollettazione, riscossione bonaria e/o forzata).

Essendo il Comune di Fiano situato geograficamente nel Nord Italia e contando al 31/12/2021 una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per la determinazione delle tariffe sono stati utilizzati i coefficienti e le categorie previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99 per i comuni situati al Nord con popolazione inferiore a 5.000 abitanti prevedendo quindi 6 categorie per le utenze domestiche e 21 categorie per le utenze non domestiche.

Al Piano finanziario elaborato dall'Ente territorialmente competente, vengono apportate le integrazioni e le modificazioni previste dalla normativa vigente e nello specifico:

- ai sensi del punto 1.4 della Determinazione ARERA 02/DRIF/2020 si portano in detrazione dal PEF le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 che per l'anno 2022 sono previste in € 2.100,00; detto importo è stato ricompreso nel PEF come incasso alla voce "AR - Ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivanti dai rifiuti"
- per le categorie TARI non domestiche interessate si è stabilito di confermare i coefficienti Kd (parte variabile utenze non domestiche) già utilizzati per l'esercizio 2021 e nei piani finanziari pre Covid fino all'anno 2019.
- per la ripartizione dei costi non si è provveduto ad alcun arrotondamento delle percentuali calcolate sulla base delle utenze e delle produzioni totali di rifiuti e:

- per la parte fissa si sono adottati i coefficienti: 93,83 % (domestiche) e 6,17 % (non domestiche)
- per la parte variabile si sono adottati i coefficienti: 88,84 % (domestiche) e 11,16 % (non domestiche)

In merito ai componenti a congruaglio riferiti ad esercizi precedenti si sottolinea che, nella determinazione delle tariffe per l'anno 2022 sono state inserite le voci a suo tempo comunicate a CISA, che non risultano però inserite nel PEF, e precisamente i seguenti congruagli su voci di competenza comunale relativi alla gestione 2020:

Componenti di costo variabili

- Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR: maggior incasso relativo alla previsione di entrata da MIUR della quota riferita ai fabbricati scolastici per € 47,76
- Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - ARCONAI: minor incasso relativo alla previsione di entrata (al netto da IVA, che non viene conteggiata come introito in quanto riversata all'erario a cura del comune) per € 946,79

Componenti di costo fisse

- Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL: minore spesa rispetto alle previsioni di € 2.727,27
- Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC: economie di spesa relativamente alle spese d'ufficio per € 59,21 e per spese postali di spedizione avvisi, accertamenti e riscossione per € 761,85 con una complessiva minore spesa di € 821,06
- Costi generali di gestione - CGG: si sono riscontrate economie relativamente agli interventi in economia da effettuarsi sul territorio per una complessiva minore spesa di € 1.314,84
- Oneri relativi all'IVA e altre imposte - costi fissi: minor spesa per IVA al 10 e al 22 % relativa alle tre voci precedenti è stata pari ad € 575,02

Non è invece più prevista la rimodulazione della quota variabile prevista fino all'anno 2021 che contemplava un progressivo adeguamento dei costi variabili rispetto all'anno precedente. Non si è più applicato pertanto il correttivo che consentiva di mitigare l'importo tariffario relativo alla quota variabile generando conseguentemente un incremento degli importi riferiti alle utenze domestiche numerose a fronte di una riduzione di quelli attribuiti alle utenze domestiche con superfici elevate.

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI SERVIZI PER L'AMBIENTE

- CIRIE' -

VERBALE di DELIBERAZIONE
Del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

N. 11 Data 13/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF 2022.

L'anno duemilaventidue, addì 13 del mese di aprile alle ore 17:30 in Ciriè in via telematica ed in audio/videoconferenza attraverso la piattaforma Gotomeeting per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale fanno parte i Signori:

		Presenti
Sig. BUROCCO Mario	Presidente	SI
Sig. BAIRO Patrizia	Componente	SI
Sig. BUSSONE Giorgio	Componente	SI
Sig. D'ELIA Michele	Componente	SI
Sig. SVEGLIA Giuseppe	Componente	NO

Svolge le funzioni di Segretario il Dr. Matteo BOSSA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BUROCCO Mario assume la Presidenza dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si dà atto della presenza dell'Ing. Ansinello Giuseppe (Direttore FF CISA) e del Dott. Giorgio Zoppi.

Acquisiti agli atti, se dovuti, i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18-8-2000 n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

OGGETTO: PIANI ECONOMICI FINANZIARI (PEF 2022) redatti secondo modalità ARERA – Approvazione.

Il Presidente, con l'ausilio del Direttore, illustra l'attività svolta da CISA, sia quale “gestore” che quale “Ente territorialmente competente” in relazione agli adempimenti inerenti l'elaborazione del Piano Economico Finanziario per la TARI secondo il nuovo metodo tariffario (MTR) di cui alla deliberazione ARERA 443 del 2019 e successive deliberazioni, precisazioni ed integrazioni;

La relazione di accompagnamento predisposta e riportata in allegato 1) alla presente deliberazione fornisce compiuta descrizione del processo di acquisizione dei dati e di redazione del PEF per l'esercizio 2022, complessivo – riportato in allegato 2) alla presente deliberazione - e di dettaglio per ciascun Comune – come risultante su supporto informatico agli atti del Consorzio - per un totale complessivo di Euro 13.002.092,00 (compresi i costi dei Comuni);

Il Presidente precisa che il PEF è stato preventivamente verificato e discusso con i singoli Comuni, in ottica di piena collaborazione e trasparenza, e che il PEF che viene portato in approvazione è il risultato del costruttivo confronto intervenuto.

Il Consorzio CISA ha quindi provveduto, secondo quanto previsto dal citato art. 6, ad esperire la validazione dei dati del PEF del Gestore, come previsto dall'art. 6 citato e ha preso atto delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del citato art. 6.2 punto a) per quanto riguarda i costi direttamente comunicati da ciascun Comune ed inseriti nel PEF.

Il Presidente provvede quindi all'esposizione della Relazione di accompagnamento del PEF, soffermandosi sui contenuti principali; tale Relazione è stata preventivamente inviata a tutti i Consiglieri che hanno pertanto avuto modo di esaminarla nel dettaglio.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente e della documentazione allegata e agli atti, ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione 443/2019 di ARERA e nel rispetto di quanto ivi previsto, il Piano Economico Finanziario per l'anno 2022, complessivo e per ciascun Comune, come risultante agli atti del Consorzio per un totale complessivo di circa euro di Euro 13.002.092,00 (compresi i costi dei Comuni);

Di conferire specifico mandato al Presidente e al Direttore di procedere ad ogni necessario adempimento, sia nei confronti di ARERA che nei confronti dei Comuni Consorziati, conferendo loro disgiuntamente ogni potere al riguardo, conferendo altresì loro i poteri di procedere ad eventuali integrazioni, modifiche o riclassificazioni dei dati eventualmente richiesti da ARERA nella fase di comunicazione dei dati attraverso il portale e/o alla rettifica di eventuali errori materiali non significativi che si dovessero riscontrare nel percorso di approvazione da parte dei Comuni.

Successivamente, con distinta ed unanime votazione favorevole delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° c. del D. Lgs. 267/2000.

PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO CISA 2022 e PLURIENNALE 2022/2023 – 2024/2025

Relazione generale di accompagnamento al PEF

PREMESSA

Quadro giuridico istituzionale

La presente relazione accompagna il PEF CISA 2022 destinato ai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale di riferimento CISA e, come tali, in esecuzione di quanto previsto dalla vigente normativa della Regione Piemonte, soggetti consorziati di CISA; pertanto, nel caso specifico di cui trattasi, i soggetti destinatari diretti del PEF, in quanto titolari della potestà tributaria relativa alla TARI, sono 38 Comuni consorziati CISA; CISA è pertanto un Consorzio congiuntamente controllato dai 38 Comuni in oggetto.

Attraverso tale rapporto di controllo congiunto le decisioni assunte da CISA sono determinate e condivise dai 38 Comuni consorziati, che sono anche, congiuntamente e singolarmente, i soggetti destinatari del PEF 2020; pertanto, poiché la situazione giuridico-normativa in essere, le modalità di organizzazione dei servizi, i costi dei medesimi, il percorso complessivo di formazione del PEF, e le significative innovazioni derivanti dall'avvio delle competenze ARERA sulla tematica, sono ampiamente conosciute e condivise con i Comuni consorziati, la presente relazione riporta i riferimenti al contesto complessivo in modo volutamente sintetico, al fine di concentrare l'attenzione sui punti concretamente rilevati del processo.

Per quanto riguarda la normativa di riferimento, si fa espresso rimando, per la normativa nazionale, alle diverse deliberazioni ARERA inerenti il quadro complessivo e la specifica applicazione prevista dal c.d. MTR 2 per il periodo 2022/2025 (con le diverse specifiche indicazioni per i singoli anni del quadriennio), mentre per la normativa regionale il riferimento è alla LR 4/2021 (e 1/2018), in ossequio alla quale nel corso del 2021 CISA ha deliberato il proprio adeguamento statutario, assumendo formalmente il ruolo di Consorzio di Area Vasta.

In particolare:

- CISA è un Consorzio di Area Vasta costituito ai sensi delle leggi Regione Piemonte 1/2018 e 4/2021.
- Il vigente contratto di servizio esistente fra i Comuni consorziati e CISA (oltre a SIA, società in house dei medesimi Comuni) conferma e qualifica nel dettaglio il ruolo di soggetto gestore svolto da CISA, in quanto unico titolare dei rapporti economici unificati inerenti il servizio ambientale con i propri Comuni Consorziati;

CISA pertanto riveste allo stesso tempo, come espressamente previsto quale casistica possibile dalla regolamentazione ARERA di riferimento, la qualifica di:

- Gestore del servizio di gestione integrata dei RU, che deve pertanto provvedere, come previsto dall'art. 8 del DPR 158/99 – in piena continuità con i passati esercizi - e dal MTR, alla redazione e invio all'Ente Territorialmente competente – secondo la definizione data dal MTR – del proprio PEF;
- Ente territorialmente competente, che deve pertanto provvedere alla richiesta dati agli altri soggetti che contribuiscono alla formazione del PEF, alla validazione complessiva dello stesso, per quanto di competenza, all'invio ai Comuni nel rispetto di quanto previsto dal DPR 158/99 e all'ARERA secondo quanto previsto dal MTR.

Principali elementi gestionali ed economico-finanziari e modalità di organizzazione del servizio di gestione integrata dei RU sull'ambito CISA.

Il bacino di riferimento CISA è formato dai 38 Comuni di seguito elencati

COMUNI SOCI	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
ALA DI STURA	454	455	460	467
BALANGERO	3.163	3.140	3.101	3.090
BALME	110	113	113	106
BARBANIA	1.604	1.613	1.612	1.576
CAFASSE	3.417	3.380	3.376	3.336
CANTOIRA	576	586	592	594
CERES	1.045	1.034	1.036	1.021
CHIALAMBERTO	372	356	356	345
CIRIE'	18.576	18.485	18.347	18.200
COASSOLO	1.503	1.490	1.480	1.460
CORIO	3.209	3.186	3.129	3.072
FIANO	2.667	2.634	2.635	2.663
FRONT	1.641	1.671	1.658	1.634
GERMAGNANO	1.167	1.136	1.128	1.124
GIVOLETTO	3.938	3.958	4.015	4.110
GROSCAVALLO	201	196	195	191
GROSSO	1.022	1.000	975	987
LA CASSA	1.803	1.796	1.780	1.786
LANZO	5.015	4.998	4.957	4.972
LEMIE	207	176	186	186
MATHI	3.903	3.910	3.851	3.821
MEZZENILE	798	765	761	736
MONASTERO DI LANZO	346	335	332	329
NOLE	6.817	6.812	6.785	6.750
PESSINETTO	618	618	629	602
ROBASSOMERO	3.066	3.066	3.056	3.040
ROCCA C.SE	1.721	1.717	1.697	1.678
S.CARLO C.SE	4.072	4.026	4.018	4.030
S.FRANCESCO AL CAMPO	4.908	4.885	4.880	4.852
S.MAURIZIO C.SE	10.314	10.305	10.211	10.284
TRAVES	524	526	509	488
USSEGLIO	199	200	202	197
VAL DELLA TORRE	3.922	3.963	3.997	4.003
VALLO	784	792	789	781
VARISELLA	829	835	837	850
VAUDA C.SE	1.447	1.449	1.456	1.438
VILLANOVA C.SE	1.225	1.227	1.213	1.214
VIU'	1.019	1.025	1.030	1.031
totale	98.202	97.859	97.384	97.044

Gli abitanti serviti sono **97.044** (al 31/12/2021), il costo complessivo come risultante dal PEF 2022 (Iva compresa) ammonta ad euro **13.002.092** e i rifiuti URBANI complessivamente prodotti ammontano a

42.591,10 tonnellate con percentuale differenziata pari al **69,40%** (metodo normalizzato Regione Piemonte); pertanto risultano i seguenti costi medi:

- Euro/abitante medio **134,29 (costi dei comuni e iva compresa)**
- Euro/ton media **305,98 (costi dei comuni e iva compresa)**

CISA si colloca pertanto ampiamente al di sotto dei valori di riferimento (**costo medio di settore risultante dal rapporto rifiuti urbani ISPRA 2021 relativo al 2020**) pari rispettivamente a **189 euro/abitante** (Piemonte) e **387 euro /tonnellata** (Piemonte).

Il servizio di gestione integrata dei RU nell'ambito di riferimento CISA per l'esercizio 2022 è organizzato come segue, per i principali componenti del sistema complessivo:

Per quanto concerne i **servizi di raccolta** nel bacino 17 A, nel quale Il Consorzio CISA è il soggetto che coordina l'intero ciclo dei rifiuti per conto dei 38 Comuni Consorziati, essi sono stati interamente affidati (tranne il Comune di Vallo che provvede con gestione in economia) alla società SIA Srl. Ad integrazione dei servizi di raccolta svolti nelle modalità porta a porta o stradale, sono state implementate, nel territorio CISA, ben 10 eco-stazioni, attualmente di proprietà della società in house Sia S.r.l., la quale risulta essere anche proprietaria della discarica per rifiuti non pericolosi di Grosso.

Per quanto riguarda gli elementi economico-patrimoniali connessi alla gestione del servizio integrato, si evidenzia quanto segue:

- Gli investimenti necessari in impianti, strutture, mezzi o altro sono effettuati direttamente dai soggetti affidatari, privati o pubblici che siano; CISA pertanto non ha capitale investito in immobilizzazioni, ma esclusivamente in capitale circolante; l'ammortamento degli investimenti in capitale fisso i rischi connessi e la conseguenziale remunerazione stanno quindi in capo ai soggetti medesimi e non a CISA;
- Il vigente contratto di servizio fra CISA e i Comuni (e SIA S.r.l., per quanto di competenza) prevede che tutti i rapporti economici inerenti alla gestione del servizio integrato di gestione dei RU siano centralizzati su CISA che provvede all'unitario riaddebito ai Comuni consorziati, con specifica fatturazione assoggettata ad IVA, che diventa un costo per il Comune ricevente;
- I comuni consorziati sono gli unici titolari delle competenze per quanto riguarda la gestione della TARI, per legge tributo locale; quindi i costi connessi a tale funzione – tranne alcuni elementi di carattere informativo all'utenza connessi allo svolgimento del servizio, garantiti da CISA a mezzo di propri sportelli, sito internet e numero verde, anche a mezzo delle prestazioni fornite da SIA S.r.l sono di esclusiva competenza dei Comuni consorziati, in particolare per quanto riguarda gli importi per inesigibilità dei crediti derivanti dall'incasso della TARI.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Elementi generali

CISA ha provveduto alla predisposizione ed approvazione del PEF quale GESTORE (ex art. 8 DPR 158/99) secondo la metodologia e con le procedure e le modalità definite dalle diverse delibere ARERA di regolazione della tematica, che non vengono citate per semplicità, in accordo con i Comuni Consorziati in Assemblea e in stretta aderenza e coincidenza con i documenti programmatori previsti dalla legge e dallo Statuto (Bilancio di previsione economico annuale e pluriennale); su tale PEF il legale rappresentante di CISA ha rilasciato la dichiarazione di veridicità e corrispondenza dei dati di cui all'art 7.3 comma 1 punto a) della delibera ARERA 363/2021/R/RIF.

CISA, svolgendo altresì la funzione di Ente Territorialmente competente, ha richiesto agli altri soggetti svolgenti attività inerenti l'ambito di riferimento e il perimetro del servizio riconosciuto dalla deliberazione ARERA non già comprese nel PEF del GESTORE, e cioè, nel caso di specie, esclusivamente ai Comuni Consorziati i costi dei medesimi per le attività di competenza, al fine dell'inserimento di tali valori nel PEF complessivo dell'Ente territorialmente competente; ciascun legale rappresentante dei Comuni ha rilasciato la dichiarazione di veridicità e corrispondenza dei dati di cui all'art 7.3 comma 1 punto a) della delibera ARERA 363/2021/R/RIF relativamente ai costi di competenza di ciascun Comune.

Come previsto dall'art. 7.4 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF CISA ha provveduto alla diretta validazione del PEF del GESTORE (CISA stesso) in quanto derivante da dati e fonti contabili nella propria completa disponibilità e da documenti (in particolare bilanci consuntivi 2020 e situazioni contabili provvisorie 2021) soggetti ad approvazione e controllo da parte degli Organi Istituzionali di CISA medesimo, e dai medesimi regolarmente approvati; CISA – anche tenuto conto di quanto specificato da ARERA sulla tematica e di quanto previsto dall'art. 28.3 dell'allegato A alla delibera ARERA 363/2021/R/RIF - ha ritenuto di non usufruire della facoltà di affidare a soggetto terzo l'operazione di validazione, non sussistendone la necessità, anche in un'ottica complessiva di contenimento dei costi finali all'utenza;

Come complessivamente previsto dal capo VII del MTR 2 (allegato a alla delibera 363/2021/R/RIF) CISA, in qualità di Ente Territorialmente competente ha inoltre provveduto:

- Alla verifica ivi prevista per quanto riguarda il PEF del GESTORE, anche tenuto conto dei rapporti di stretta coincidenza fra PEF e Bilancio di previsione 2022 CISA, che attesta la sussistenza dei requisiti di equilibrio economico-finanziario del gestore medesimo;
- Alla verifica della corretta procedura di trasmissione dei dati richiesti e della presenza dell'attestazione di veridicità dei medesimi da parte di ciascun Comune, prendendo atto degli stessi ed inserendoli nel PEF complessivo quale Ente territorialmente competente;

Elementi specifici

PEF del gestore CISA

CISA, in qualità di soggetto gestore, ha provveduto all'elaborazione del proprio PEF sia con riferimento all'esercizio 2022, sia con riferimento agli eventuali conguagli applicabili sugli esercizi 2020 e 2021, secondo la metodologia prevista dal MTR; CISA ha inoltre provveduto – sulla base di quanto introdotto dalla nuova metodologia MTR2 – alla definizione del PEF per gli esercizi 2023 e per il biennio 2024/2025.

In entrambi i casi (PEF 2022 e PEF 2020/2021 per eventuali conguagli) l'importo risultante dal PEF, elaborato in base a metodologia MTR, soprattutto per effetto dell'applicazione dell'effetto combinato:

- del fatto che il bilancio del gestore CISA (Azienda Speciale Consortile) garantisce il pareggio del conto economico ma non si pone obiettivi di profitto, proprio per la natura giuridica dello stesso, e tali risultati sono stati assicurati negli esercizi in questione;
- dei coefficienti di inflazione riconosciuti dal MTR, rispetto ai dati contabili degli esercizi di riferimento;
- della remunerazione del capitale investito, limitata al capitale circolante, in assenza di investimenti fissi da parte di CISA, ma comunque determinante un importo incrementale significativo;
- del fattore di sharing con il gestore dei proventi derivanti da accordi con consorzi di filiera che il MTR ammette nella misura minima pari a $0,30 \times 1,1$ e quindi 0,33, a fronte di un fattore attualmente già riconosciuto dal gestore ai Comuni consorziati sostanzialmente pari a 1 (cioè quindi con fattore di sharing per il gestore pari a zero, essendo il Gestore anche Ente Territorialmente Competente e non necessitando quindi di "incentivazione economica" alla valorizzazione dei rifiuti)

risulta significativamente superiore all'importo risultante dai costi effettivamente previsti dal gestore CISA per l'esercizio 2022, e ai valori dei PEF approvati ed applicati per gli esercizi 2020 e 2021, ai sensi della vigente

regolamentazione contrattuale dei rapporti fra CISA e i Comuni consorziati, per effetto delle efficienze raggiunte nel tempo.

Quindi l'importo dei PEF del gestore redatti con la metodologia MTR risulta per tutte le annualità superiore sia agli importi del PEF già approvato per gli esercizi 2020 e 2021 (quindi senza necessità di conguagli) sia per il PEF elaborato in aderenza al bilancio preventivo di CISA – per la verifica della sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario - per l'esercizio 2022 (e per i successivi anni 2023 – 2024/25 quali indirizzi programmatori).

Tali importi, sia per il PEF 2022 (e 2023 – 2024/25) che per gli eventuali conguagli sugli esercizi 2020 e 2021, come espressamente indicato dall'art. 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, costituiscono valori massimi che non possono essere superati, ma è consentita la possibilità di applicazione di valori inferiori, nell'interesse finale dei Comuni consorziati e dell'utenza servita.

CISA, in qualità di GESTORE, avendo verificato anche quale Ente territorialmente competente, la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione, anche a mezzo dell'approvazione dei propri documenti consuntivi e programmatici (bilancio consuntivo 2020, preventivo 2021 e 2022 e pluriennale 2022/2025), ha scelto, previa conferma di tale indirizzo della propria Assemblea di approvazione del bilancio di previsione 2022 all'Organo Amministrativo:

- di applicare i valori inferiori come risultanti dal bilancio di previsione 2022 di CISA, verificata, appunto, la sussistenza delle condizioni di equilibrio economico e finanziario con riferimento all'esercizio 2022 – anche in base al consuntivo 2020 e al preconsuntivo 2021 - fatti salvi elementi straordinari e attualmente non prevedibili che potranno eventualmente determinare variazioni nella previsione, anche alla luce degli effetti della pandemia COVID 19 tuttora in corso e/o di altre variabili non prevedibili, con particolare riferimenti ai significativi incrementi dei costi energetici attualmente in corso, e che potranno essere oggetto di specifici atti da assumere da parte dell'Assemblea di CISA,
- di non prevedere, in base alle medesime considerazioni, alcun conguaglio per gli esercizi 2020 e 2021, anche in un'ottica di "certezza" nei rapporti con gli utenti finali che CISA ritiene essere un valore importante da tutelare, nei limiti del possibile e garantito l'equilibrio economico-finanziario;
- di non prevedere costi aggiuntivi rilevanti e tali da essere assorbiti da altre eventuali economie di gestione e quindi da considerare in modo specifico nel PEF 2021 in dipendenza dell'emergenza COVID;
- di demandare ai singoli Comuni, in fase di definizione delle tariffe finali all'utenza, le modalità di applicazione delle eventuali riduzioni alle utenze previste dal complesso delle deliberazioni ARERA, ove applicabili, e delle relative modalità di copertura finanziaria.

Con riferimento ai parametri di elaborazione da applicare nella definizione del PEF CISA ha definito quanto segue:

- tasso di inflazione programmato 1,7% per ciascun anno del quadriennio 2022/2025;
- tasso di recupero di produttività 0,1% per ciascun anno del quadriennio 2022/2025;
- coefficiente QL (miglioramento qualità del servizio): pari a 0,85% nel 2022 e 0% negli esercizi successivi; l'applicazione di tale coefficiente all'esercizio 2022 si rende necessaria (anche tenuto comunque conto della riduzione applicata sulla base di quanto previsto all'art. 4.6 della deliberazione ARERA per MTR 2, al fine di procedere con un mantenimento del livello della qualità del servizio (peraltro in corso di miglioramento qualitativo per effetto dei buoni risultati derivanti dall'affidamento in house a SIA SRL) pur a fronte di un incremento inflattivo effettivo sul 2022 significativamente superiore al dato di riferimento ARERA pari ad 1,7% e all'effetto di una previsione di maggiori insoluti nell'attività di riscossione per l'effetto congiunto sull'economia del Paese delle

diverse situazioni a tutti note che incidono significativamente sulle disponibilità economiche di larghe fasce della popolazione.

- per quanto concerne quanto previsto dall'art. 3 del TQRIF ARERA il Consorzio CISA, sulla base delle analisi condotte, ritiene che le gestioni interessate, in funzione dell'incrocio fra qualità tecnica e qualità contrattuale, possano collocarsi nel quadrante SCHEMA 1 dell'allegato A (Livello qualitativo minimo); le iniziative per migliorare la collocazione nel quadrante richiedono provvedimenti di natura organizzativa e di raccordo fra i gestori, sulla parte della qualità contrattuale, di impatto economico non particolarmente elevato e quindi ricomprendibile quantitativamente nella percentuale di 0.85% individuata al punto precedente.
- Per quanto concerne infine la proiezione dei PEF sull'intero periodo regolatorio (2022/2023 e 2024/2025) si ritiene proponibile un incremento annuo rientrante nei limiti dell'1,6% annuale; evidentemente, tenuto conto della previsione della successiva regolazione del costo per la parte impianti e dell'andamento inflattivo in corso, la previsione 2023/2025 ha natura del tutto indicativa, allo stato attuale della programmazione.

Il Presidente CISA

Mario Burocco

Allegati

- 1) *PEF dell'Ente Territoriale Competente 2022 (PEF GESTORE + COSTI SINGOLI COMUNI)*
- 2) *PEF dell'Ente Territoriale Competente per gli anni 2023 e 2024/2025*

In originale firmato digitalmente
Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to BUROCCO Mario

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

f.to BOSSA Matteo

Ciriè li, _____

28 APR 2022

La presente deliberazione viene affissa
in data odierna all'Albo Pretorio Comunale
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124,
comma1 del T.U.267/2000)

Il Segretario

f.to DEVECCHI Paolo

Copia Conforme all'originale

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

BOSSA Matteo
f.to digitalmente



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- ☒ La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio del
Comune di Ciriè, per quindici giorni consecutivi, dal **28 APR 2022**

IL SEGRETARIO

f.to DEVECCHI Paolo

- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del
Comune di Ciriè, per 10 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)

- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

DIVENUTA ESECUTIVA IL

23.04.2022

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

f.to BOSSA Matteo

PEF MTR ARERA - ANNO 2022 : FIANO	ENTE	COMPLESSIVO	COSTI CISA	COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	€ 36.061,93	€ 36.061,93	€ -
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	€ 43.656,75	€ 43.656,75	€ -
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	€ 15.956,00	€ 15.956,00	€ -
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	€ 115.739,48	€ 115.739,48	€ -
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G	€ -	€ -	€ -
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	€ -	€ -	€ -
Fattore di Sharing – b	E	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	C	€ -	€ -	€ -
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	€ 29.460,00	€ 29.460,00	€ -
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω) / AR _{CONAI}	C	€ 29.460,00	€ 29.460,00	€ -
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G			
Coefficiente di gradualità (1+Y)	C			
Rateizzazione r	E			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+Y) RC _{TV} /r	C			
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G	€ 18.195,42	€ 18.195,42	
ΣTV _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	€ 200.149,58	€ 200.149,58	€ -
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	€ 1.326,64	€ 1.326,64	€ -
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	€ 16.459,00	€ -	€ 16.459,00
Costi generali di gestione - CGG	G	€ 29.184,75	€ 25.950,75	€ 3.234,00
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00
Altri costi - COAI	G	€ 31.376,38	€ 31.376,38	€ -
Costi comuni – CC	G	€ 86.020,13	€ 57.327,13	€ 28.693,00
Ammortamenti - Amm	G	€ -	€ -	€ -
Accantonamenti - Acc	G	€ -	€ -	€ -
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
- di cui per crediti	G			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			
Remunerazione del capitale investito netto - R	G		€ -	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lc}	G	€ -	€ -	€ -
Costi d'uso del capitale – CK	G			
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	C			
Coefficiente di gradualità (1+Y)	E			
Rateizzazione r	C			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi/ – (1+Y)RC _{TF} /r	C			
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G	€ 6.563,38	€ 5.865,38	€ 703,00
ΣTF _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	€ 93.915,15	€ 64.519,15	€ 29.396,00
ΣT _a = ΣTV _a + ΣTF _a	C	€ 294.064,72	€ 264.668,72	€ 29.396,00

QUANTITA' DI RIFIUTI ANNO 2021		Kg.	
Organico	157.030		
Verde	66.463		
Compostaggio	19.260		
Carta e cartone	136.876		
Carta assimilati	--		
Metallo	9.514		
Plastica	1.978		
Plastica + Mmetallo	67.150		
Legno	44.100		
Tessili	11.720		
Vetro - metallo	126.893		
RAEE	16.425		
Ingombranti	125.956	783.365	64,803%
Inerti	36.231		
Pile	--		
Farmaci	263		
Olio esausto	611		
Toner e cartucce	39		
Grassi	806		
Vernici di scarto	4.155		
Imballaggi sostanze pericolose	364		
Accumulatori al piombo	505		
Pneumatici	1.416		
Spazzamento	--	44.390	3,672%
RSU + RSA + CIMITERO + SPAZZAMENTO	381.090	381.090	31,525%
TOTALE RIFIUTI		1.208.845	

Descrizione	% nucleo	% superficie	Dati di base		Non soggette		Dati da utilizzare		Riduz. > 65 anni		Riduz. COMPOST >65 anni		Riduz. COMPOST	
			n.	mq.	n.	mq.	n.	mq.	n.	mq.	n.	mq.	n.	mq.
100 Utenza domestica			1.284	229.545,22	38	5.978,00	1.246	223.567,22	100	16.436,70	14	2.482,00	80	14.715,77
n. 1 componente	28,7319%	24,3647%	368	56.346,53	10	1.875,00	358	54.471,53	100	16.436,70	14	2.482,00	10	1.560,00
n. 2 componenti	30,6581%	30,9998%	394	70.366,34	12	1.061,00	382	69.305,34					37	6.758,46
n. 3 componenti	19,9839%	19,3398%	257	44.192,44	8	955,00	249	43.237,44					20	3.909,31
n. 4 componenti	14,2857%	15,5203%	182	35.499,31	4	801,00	178	34.698,31					8	1.604,00
n. 5 componenti	3,7721%	4,4498%	49	10.181,20	2	233,00	47	9.948,20					4	524,00
n. 6 componenti	2,5682%	5,3256%	34	12.959,40	2	1.053,00	32	11.906,40					1	360,00
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni...			10	6.845,00	4	3.410,00	6	3.435,00						
102 Campeggi, distributori di carburanti			4	1.079,00	--	--	4	1.079,00						
103 Stabilimenti balneari			--	--	--	--	--	--						
104 Esposizioni, autosaloni			2	860,00	1	243,00	1	617,00						
105 Alberghi con ristorante			--	--	--	--	--	--						
106 Alberghi senza ristorante			--	--	--	--	--	--						
107 Case di cura e di riposo			--	--	--	--	--	--						
108 Uffici, agenzie, studi professionali			30	2.716,00	6	291,00	24	2.425,00						
109 Banche e istituti di credito			2	246,00	1	167,00	1	79,00						
110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria...			8	749,12	2	120,00	6	629,12						
111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze			4	502,00	1	120,00	3	382,00						
112 Attività artigianali botteghe (falegname, idraulico...			12	959,00	2	130,00	10	829,00						
113 Carrozzeria, officina, elettrauto			--	--	--	--	--	--						
114 Attività industriali con capannoni di produzione			8	11.226,00	5	10.726,00	3	500,00						
115 Attività artigianali di produzione beni			14	3.173,36	6	1.938,00	8	1.235,36						
116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie			11	2.122,00	4	854,00	7	1.268,00						
117 Bar, caffè, pasticceria			4	610,00	--	--	4	610,00						
118 Supermercato, pane e pasta, macelleria...			4	340,00	1	101,00	3	239,00						
119 Plurilicenze alimentari e/o miste			2	251,00	1	36,00	1	215,00						
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante			2	115,00	1	55,00	1	60,00						
TOTALI			1.401	261.338,70	73	24.169,00	1.328	237.169,70	100	16.436,70	14	2.482,00	80	14.715,77
<i>di cui Utenze domestiche</i>			1.284	229.545,22	38	5.978,00	1.246	223.567,22	100	16.436,70	14	2.482,00	80	14.715,77
<i>Utenze non domestiche</i>			117	31.793,48	35	18.191,00	82	13.602,48						

1) DEFINIZIONI

Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

In ciascun anno (a), Il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$$

dove:

- $\sum TVa$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;
- $\sum TFa$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\sum TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a \exp - b(ARa) - b(1 + \omega a)ARCONAI,a + (1 + \gamma a) RCTV,a/r$$

dove:

- $CRTa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTSa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTRa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CRDa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $COITV,a \exp$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;
- $ARCONAI,a$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega a)$ è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$ di cui al comma 16.2 - all.A delibera ARERA 443/19; ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$;

- $RCTV,a$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a \exp + (1 + \gamma a) RCTF,a/r$$

dove:

- $CSLa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui al all' Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera ARERA 443/19;
- CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19;
- CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $COITF,a \exp$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $RCTF, a$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 1.208.845,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE	1.328	% Calcolata	% Corretta
Numero Utenze domestiche	1.246	93,83	
Numero Utenze non domestiche	82	6,17	

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.

Cod	Attività produttive	gg	Kd min	Kd max	Kd utilizzato	Superficie totale	Q.tà stimata rifiuti
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	365	2,60	4,20	4,20	3.435,00	14.427,00
102	Campeggi, distributori carburanti	365	5,51	6,55	4,00	1.079,00	4.316,00
103	Stabilimenti balneari	365	3,11	5,20	5,20	0,00	0,00
104	Esposizioni, autosaloni	365	2,50	3,55	3,55	617,00	2.190,35
105	Alberghi con ristorante	365	8,79	10,93	10,93	0,00	0,00
106	Alberghi senza ristorante	365	6,55	7,49	7,49	0,00	0,00
107	Case di cura e riposo	365	7,82	8,19	8,19	0,00	0,00
108	Uffici, agenzie, studi professionali	365	8,21	9,30	10,00	2.425,00	24.250,00
109	Banche ed istituti di credito	365	4,50	4,78	4,78	79,00	377,62
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	365	7,11	9,12	9,12	629,12	5.737,57
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	365	8,80	12,45	11,00	382,00	4.202,00
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	365	5,90	8,50	8,50	829,00	7.046,50
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	365	7,55	9,48	9,48	0,00	0,00
114	Attività industriali con capannoni di produzione	365	3,50	7,50	7,50	500,00	3.750,00
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	365	4,50	8,92	8,00	1.235,36	9.882,88
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	365	39,67	60,88	28,00	1.268,00	35.504,00
117	Bar, caffè, pasticceria	365	29,82	51,47	22,00	610,00	13.420,00
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	365	14,43	19,55	15,00	239,00	3.585,00
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	365	12,59	21,41	15,00	215,00	3.225,00
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	365	49,72	85,60	30,00	60,00	1.800,00
121	Discoteche, night club	365	8,56	13,45	13,45	0,00	0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: **133.713,92**

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi **Irnd** (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

$$\text{Irnd} = \text{Somatoria Stot} * Kc / \text{Qtot.rifiuti} * 100$$

133.713,92 / 1.208.845,00 * 100 =

% Calcolata

% Corretta

11,06

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg)

1.208.845,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)

133.713,92

QTA rifiuti DOMESTICI (kg)

1.075.131,08

3) COSTI

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

COSTI FISSI	Imponibile	Iva
CSL: costi attività di spazzamento e di lavaggio	1.326,64	132,66
CC: costi comuni	86.020,13	6.435,71
CK: costi di capitale	0,00	0,00
COL: oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento	0,00	0,00
RC: componente a conguaglio	899,03	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Fissa)		-0,00
Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19)		-0,00
Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19)		0,00
TOTALE COSTI FISSI		94.814,17

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

COSTI VARIABILI	Imponibile	Iva
CRT: costi attività raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	36.061,93	3.606,19
CTS: costi attività trattamento e smaltimento rifiuti urbani	43.656,75	4.365,68
CTR: costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani	15.956,00	1.595,60
CRD: costi attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	115.739,48	11.573,95
COL: oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento	0,00	0,00
AR: proventi vendita materiale ed energia derivante da rifiuti	2.100,00	0,00
ARCONAI: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	29.460,00	2.946,00
RC: componente a conguaglio	-5.438,19	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Variabile)		-0,00
Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19)		0,00
Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19)		-0,00
TOTALE COSTI VARIABILI		192.611,39

TOTALE COSTI

(Costi Fissi + Costi Variabili)

287.425,56

3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti

TOTALE COSTI FISSI	94.814,17	% Calcolata	% Corretta
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	88.964,14	93,83	
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	5.850,03	6,17	

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI	192.611,39	% Calcolata	% Corretta
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	171.308,57	88,94	
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	21.302,82	11,06	

4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

► **PARTE FISSA** e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA NON DOMESTICA

► **PARTE FISSA** La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m²) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m² che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)

5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione	% Riduzione Parte Fissa	% Riduzione Parte Variabile
COMPOSTATORE	10,00	10,00
COMPOSTATORE SOLO > 65 ANNI	40,00	40,00
PERSONA SOLA > 65 ANNI	30,00	30,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Utenze con riduzione (p.variabile)
Utenza domestica (1 componente)	COMPOSTATORE	1.560,00	10
	COMPOSTATORE SOLO > 65 ANNI	2.482,00	14
	PERSONA SOLA > 65 ANNI	16.436,70	100
Utenza domestica (2 componenti)	COMPOSTATORE	6.758,46	37
	COMPOSTATORE SOLO > 65 ANNI	0,00	
	PERSONA SOLA > 65 ANNI	0,00	
Utenza domestica (3 componenti)	COMPOSTATORE	3.909,31	20
	COMPOSTATORE SOLO > 65 ANNI	0,00	
	PERSONA SOLA > 65 ANNI	0,00	
Utenza domestica (4 componenti)	COMPOSTATORE	1.604,00	8
	COMPOSTATORE SOLO > 65 ANNI	0,00	
	PERSONA SOLA > 65 ANNI	0,00	
Utenza domestica (5 componenti)	COMPOSTATORE	524,00	4
	COMPOSTATORE SOLO > 65 ANNI	0,00	
	PERSONA SOLA > 65 ANNI	0,00	
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	COMPOSTATORE	360,00	1
	COMPOSTATORE SOLO > 65 ANNI	0,00	
	PERSONA SOLA > 65 ANNI	0,00	

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Superfici con riduzione (p.variabile)
-----------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------------

5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Utenze	Superfici ridotte	Utenze ridotte
Utenza domestica (1 componente)	54.471,53	358	48.391,72	321,40
Utenza domestica (2 componenti)	69.305,34	382	68.629,49	378,30
Utenza domestica (3 componenti)	43.237,44	249	42.846,51	247,00
Utenza domestica (4 componenti)	34.698,31	178	34.537,91	177,20
Utenza domestica (5 componenti)	9.948,20	47	9.895,80	46,60
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	11.906,40	32	11.870,40	31,90

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Sup.ridotte (parte fissa)	Sup.ridotte (p.variab.le)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3.435,00	3.435,00	3.435,00
102-Campeggi, distributori carburanti	1.079,00	1.079,00	1.079,00
103-Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	617,00	617,00	617,00
105-Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00
106-Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00
107-Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	2.425,00	2.425,00	2.425,00
109-Banche ed istituti di credito	79,00	79,00	79,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	629,12	629,12	629,12
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	382,00	382,00	382,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	829,00	829,00	829,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	500,00	500,00	500,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1.235,36	1.235,36	1.235,36
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1.268,00	1.268,00	1.268,00
117-Bar, caffè, pasticceria	610,00	610,00	610,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	239,00	239,00	239,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	215,00	215,00	215,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	60,00	60,00	60,00
121-Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00

6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento (Ka)

$$Quf=Ctuf/Sommatoria S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	48.391,72	0,84	0,84	40.649,04	0,33671	16.293,98
Utenza domestica (2 componenti)	68.629,49	0,98	0,98	67.256,90	0,39282	26.959,04
Utenza domestica (3 componenti)	42.846,51	1,08	1,08	46.274,23	0,43291	18.548,68
Utenza domestica (4 componenti)	34.537,91	1,16	1,16	40.063,98	0,46497	16.059,09
Utenza domestica (5 componenti)	9.895,80	1,24	1,24	12.270,79	0,49704	4.918,61
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	11.870,40	1,30	1,30	15.431,52	0,52109	6.185,55
				221.946,46		88.964,95

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)				Quf (Euro/m2)
88.964,14	/	221.946,46	=	0,40084

6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

$$TVd(n,S)=Q_{uv} * K_b * C_u$$

Definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib. ut. domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare correte da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \text{Sommatoria di } (N(n) * K_b(n))$$

Categoria	Nuclei	Kb Min	Kb max	Kb utilizzato	Nuclei adattati	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	321,40	0,60	1,00	1,00	321,40	71,36220	22.935,81
Utenza domestica (2 componenti)	378,30	1,40	1,80	1,80	680,94	128,45196	48.593,38
Utenza domestica (3 componenti)	247,00	1,80	2,30	2,30	568,10	164,13306	40.540,87
Utenza domestica (4 componenti)	177,20	2,20	3,00	3,00	531,60	214,08660	37.936,15
Utenza domestica (5 componenti)	46,60	2,90	3,60	3,60	167,76	256,90392	11.971,72
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	31,90	3,40	4,10	4,10	130,79	292,58502	9.333,46
					2.400,59		171.311,39

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rifiuti/somm.N.ut*Kb				Quv (Kg)
1.075.131,08	/	2.400,59	=	447,86118

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom.				Cu (€/Kg)
171.308,57	/	1.075.131,08	=	0,15934

7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc) **si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc**

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

- Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap
- Sap= superficie locali attività produttiva
- Qapf = quota unitaria €/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attribb.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)
- Ctapf = costi fissi attribbuili alle utenze NON domestiche
- Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

$$Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap$$

Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,51	3.435,00	1.751,85	0,13154	451,84
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,80	1.079,00	863,20	0,20634	222,64
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,63	0,00	0,00	0,16250	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,43	617,00	265,31	0,11091	68,43
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,33	0,00	0,00	0,34305	0,00
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,91	0,00	0,00	0,23472	0,00
107-Case di cura e riposo	0,95	1,00	1,00	0,00	0,00	0,25793	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,13	2.425,00	2.740,25	0,29146	706,79
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,58	79,00	45,82	0,14960	11,82
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	1,11	629,12	698,32	0,28630	180,12
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,52	382,00	580,64	0,39205	149,76
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	1,04	829,00	862,16	0,26825	222,38
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,16	0,00	0,00	0,29920	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,91	500,00	455,00	0,23472	117,36
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	1,09	1.235,36	1.346,54	0,28114	347,31
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	6,20	1.268,00	7.861,60	1,59917	2.027,75
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	6,00	610,00	3.660,00	1,54758	944,02
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,38	239,00	568,82	0,61387	146,71
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,61	215,00	561,15	0,67320	144,74

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		6,06	10,44	7,00	60,00	420,00	1,80551	108,33
121-Discoteche, night club		1,04	1,64	1,64	0,00	0,00	0,42301	0,00
						22.680,66		5.850,00

quindi il Qapf (quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc			Qapf (€/m²)	
5.850,03	/	22.680,66	=	0,25793

7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd) si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap= superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Attività Produttive	Kd Min	Kd Max	Kd Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa V/m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	4,20	3.435,00	14.427,00	0,66914	2.298,50
102-Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	4,00	1.079,00	4.316,00	0,63728	687,63
103-Stabilimenti balneari	3,11	5,20	5,20	0,00	0,00	0,82846	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	3,55	617,00	2.190,35	0,56559	348,97
105-Alberghi con ristorante	8,79	10,93	10,93	0,00	0,00	1,74137	0,00
106-Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	7,49	0,00	0,00	1,19331	0,00
107-Case di cura e riposo	7,82	8,19	8,19	0,00	0,00	1,30483	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	10,00	2.425,00	24.250,00	1,59320	3.863,51
109-Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,78	79,00	377,62	0,76155	60,16
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	9,12	629,12	5.737,57	1,45300	914,11
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	11,00	382,00	4.202,00	1,75252	669,46
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	8,50	829,00	7.046,50	1,35422	1.122,65
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	9,48	0,00	0,00	1,51035	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	7,50	500,00	3.750,00	1,19490	597,45
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	8,00	1.235,36	9.882,88	1,27456	1.574,54
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	28,00	1.268,00	35.504,00	4,46096	5.656,50
117-Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	22,00	610,00	13.420,00	3,50504	2.138,07
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	15,00	239,00	3.585,00	2,38980	571,16
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	15,00	215,00	3.225,00	2,38980	513,81
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	30,00	60,00	1.800,00	4,77960	286,78
121-Discotheche, night club	8,56	13,45	13,45	0,00	0,00	2,14285	0,00
133.713,92							21.303,30

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.			CU (€/Kg)
21.302,82	/	133.713,92	=
			0,15932

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,40084	0,33671	1,00	447,86118	0,15934	71,36220
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,40084	0,39282	1,80	447,86118	0,15934	128,45196
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,40084	0,43291	2,30	447,86118	0,15934	164,13306
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,40084	0,46497	3,00	447,86118	0,15934	214,08660
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,40084	0,49704	3,60	447,86118	0,15934	256,90392
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,40084	0,52109	4,10	447,86118	0,15934	292,58502

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,25793	0,13154	4,20	0,15932	0,66914
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,25793	0,20634	4,00	0,15932	0,63728
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,25793	0,16250	5,20	0,15932	0,82846
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,25793	0,11091	3,55	0,15932	0,56559
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,25793	0,34305	10,93	0,15932	1,74137
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,25793	0,23472	7,49	0,15932	1,19331
107-Case di cura e riposo	1,00	0,25793	0,25793	8,19	0,15932	1,30483
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,25793	0,29146	10,00	0,15932	1,59320
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,25793	0,14960	4,78	0,15932	0,76155
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,25793	0,28630	9,12	0,15932	1,45300
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,25793	0,39205	11,00	0,15932	1,75252
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,25793	0,26825	8,50	0,15932	1,35422
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,25793	0,29920	9,48	0,15932	1,51035
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,25793	0,23472	7,50	0,15932	1,19490
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,25793	0,28114	8,00	0,15932	1,27456
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,20	0,25793	1,59917	28,00	0,15932	4,46096
117-Bar, caffè, pasticceria	6,00	0,25793	1,54758	22,00	0,15932	3,50504
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,25793	0,61387	15,00	0,15932	2,38980
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,25793	0,67320	15,00	0,15932	2,38980
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,00	0,25793	1,80551	30,00	0,15932	4,77960
121-Discoteche, night club	1,64	0,25793	0,42301	13,45	0,15932	2,14285

9) PIANO FINANZIARIO

COSTI	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	88.964,14	171.308,57	260.272,71
ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.850,03	21.302,82	27.152,85
TOTALE COSTI	94.814,17	192.611,39	287.425,56

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	16.293,98	22.935,81	39.229,79
Utenza domestica (2 componenti)	26.959,04	48.593,38	75.552,42
Utenza domestica (3 componenti)	18.548,68	40.540,87	59.089,55
Utenza domestica (4 componenti)	16.059,09	37.936,15	53.995,24
Utenza domestica (5 componenti)	4.918,61	11.971,72	16.890,33
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	6.185,55	9.333,46	15.519,01
Totale	88.964,95	171.311,39	260.276,34

ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	451,84	2.298,50	2.750,34
Campeggi, distributori carburanti	222,64	687,63	910,27
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	68,43	348,97	417,40
Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00
Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00
Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	706,79	3.863,51	4.570,30
Banche ed istituti di credito	11,82	60,16	71,98
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	180,12	914,11	1.094,23
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	149,76	669,46	819,22
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	222,38	1.122,65	1.345,03
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,00
Attività industriali con capannoni di produzione	117,36	597,45	714,81
Attività artigianali di produzione beni specifici	347,31	1.574,54	1.921,85
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2.027,75	5.656,50	7.684,25
Bar, caffè, pasticceria	944,02	2.138,07	3.082,09
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	146,71	571,16	717,87
Plurilicenze alimentari e/o miste	144,74	513,81	658,55
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	108,33	286,78	395,11
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
Totale	5.850,00	21.303,30	27.153,30

TOTALE ENTRATE	94.814,95	192.614,69	287.429,64
-----------------------	------------------	-------------------	-------------------

COPERTURA COSTI: 100,00%

UTENZA DOMESTICA

Coefficienti da utilizzarsi per il calcolo

ka - PARTE FISSA - Coefficiente di adattamento in base ai componenti

kb - PARTE VARIABILE - Coefficiente di produzione in base ai componenti

Occupanti l'immobile	ka	€/mq.	kb	€
n. 1 componente	0,84	0,33671	1,00	71,36220
n. 2 componenti	0,98	0,39282	1,80	128,45196
n. 3 componenti	1,08	0,43291	2,30	164,13306
n. 4 componenti	1,16	0,46497	3,00	214,08660
n. 5 componenti	1,24	0,49704	3,60	256,90392
n. 6 componenti e più	1,30	0,52109	4,10	292,58502

0,40084 Quf - PARTE FISSA - Quota unitaria €/mq

447,86118 Quv - PARTE VARIABILE - Quota unitaria di produzione in Kg

0,15934 Cu - PARTE VARIABILE - Costo unitario €/Kg

UTENZA NON DOMESTICA

Coefficienti da utilizzarsi per il calcolo

kc - PARTE FISSA - Coefficiente potenziale di produzione connesso al tipo di attività

kd - PARTE VARIABILE - Coefficiente di produzione in Kg./mq.

Tipologia utenza non domestica	kc	kd	€/mq.
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni...	0,51	4,20	(0,13154+0,66914) 0,80069
102 - Campeggi, distributori di carburanti	0,80	4,00	(0,20634+0,63728) 0,84362
103 - Stabilimenti balneari	0,63	5,20	(0,16250+0,82846) 0,99096
104 - Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	(0,11091+0,56559) 0,67650
105 - Alberghi con ristorante	1,33	10,93	(0,34305+1,74137) 2,08441
106 - Alberghi senza ristorante	0,91	7,49	(0,23472+1,19331) 1,42802
107 - Case di cura e di riposo	1,00	8,19	(0,25793+1,30483) 1,56276
108 - Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	10,00	(0,29146+1,59320) 1,88466
109 - Banche e istituti di credito	0,58	4,78	(0,14960+0,76155) 0,91115
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria...	1,11	9,12	(0,28630+1,45300) 1,73930
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	11,00	(0,39205+1,75252) 2,14457
112 - Attività artigianali botteghe (falegname, idraulico...	1,04	8,50	(0,26825+1,35422) 1,62247
113 - Carrozzeria, officina, elettrauto	1,16	9,48	(0,29920+1,51035) 1,80955
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50	(0,23472+1,19490) 1,42962
115 - Attività artigianali di produzione beni	1,09	8,00	(0,28114+1,27456) 1,55570
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,20	28,00	(1,59917+4,46096) 6,06013
117 - Bar, caffè, pasticceria	6,00	22,00	(1,54758+3,50504) 5,05262
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria...	2,38	15,00	(0,61387+2,38980) 3,00367
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	15,00	(0,67320+2,38980) 3,06300
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,00	30,00	(1,80551+4,77960) 6,58511
121 - Discoteche	1,64	13,45	(0,42301+2,14285) 2,56586

0,25793 Qapf - PARTE FISSA - Quota unitaria €/mq

0,15932 Cu - PARTE VARIABILE - Costo unitario €/Kg

Comune di FIANO FABBISOGNI STANDARD - Anno 2022

L'articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013 e s.m.i.) prevede che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard", si rende pertanto necessario confrontare le risultanze dei fabbisogni standard con il piano finanziario in fase di approvazione per l'anno 2021.

A tal fine il Mef - Dipartimento delle Finanze, in data 28 gennaio 2022, ha emanato l'aggiornamento delle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni" nelle quali ha chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio."

Le Linee guida di cui sopra sottolineano che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento con la deliberazione 31 ottobre 2019, n.443 (e il relativo allegato MTR). Successivamente, con la deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2).

Il nuovo Metodo prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A).

Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente.

Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, prendere cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sulla cui base potrà intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo

standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati o in circostanze eccezionali che incidono in modo straordinario sulla gestione.

Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

In linea con le nuove componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l'aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2021 e approvato dalla CTFS in data 30 settembre 2021 viene quindi effettuato il confronto tra il Piano Finanziario redatto dal Consorzio Intercomunale Servizi per l'Ambiente (CISA) di Ciriè, comprensivo dei costi sostenuti direttamente dal Comune di Fiano per la gestione dei rifiuti, con le risultanze dei fabbisogni standard al fine di valutare l'eventuale necessità di intraprendere iniziative volte a far convergere i costi effettivi dell'Ente con il valore di riferimento.

Il parametro di confronto del costo riportato nel piano finanziario è il costo standard di gestione di una tonnellata di rifiuti, ricavabile dal modello di stima dei fabbisogni sulla base delle variabili che alimentano lo stesso. Il costo standard nazionale di gestione di una tonnellata di rifiuti è pari ad € 130,4543. Quest'ultimo deve essere però rimodulato tenendo conto delle diverse variabili di contesto quali per esempio la quota di raccolta differenziata, la distanza dagli impianti di gestione dei rifiuti, nonché delle variabili relative alla forma di gestione, delle variabili territoriali e così via. Operazione che viene ben evidenziata nel prospetto di calcolo riportato in calce e che definisce in € 253,68 il costo standard unitario a tonnellata relativo ai parametri da utilizzare per il comune di Fiano.

Una volta determinato il costo standard unitario, si ricava il fabbisogno standard, procedendo alla moltiplicazione del costo unitario per la quantità di rifiuti previsti per l'anno 2022.

Sulla base dell'esempio di cui all'Allegato 2 delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n.443 e successive modificazioni" a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze, aggiornato con le variabili riferibili al Comune di Fiano, alcune delle quali ricavate dall'Allegato 3 delle stesse Linee guida si è determinato il costo standard complessivo in € 306.660,28.

Da quanto illustrato in precedenza si evince che il piano finanziario in fase di approvazione, quantificato in € 294.064,72, è inferiore (- 4,1073%) al costo standard complessivo determinato tenendo conto dei fabbisogni standard.

COMUNE DI FIANO (TO) - CODICE CATASTALE: D562

Regione
Cluster

PIEMONTE
3 - Comuni con basso livello di benessere con localizzazione in zone pianeggianti lungo tutto il territorio nazionale

Numero di abitanti
Forma di gestione

2.663
Consorzio tra comuni

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

1.208,845

	Unità di misura	Coefficiente (A)	Valore del comune (B)	Componente del fabbisogno
Costante		130,4543		130,45 € ^(A)
Cluster		11,73213714	Cluster 3	11,73 € ^(A)
Economie/diseconomie di scala		1.318,12		1,09 € ^(A/N)
Fattori di contesto		-6,358371969		-6,36 € ^(A)
Dotazione regionale infrastrutture: € 26,9				
Impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	n.	-1,881131	2	-3,76 € ^(A*B)
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,169175	10	41,69 € ^(A*B)
Discariche	n.	-2,531007	12	-30,37 € ^(A*B)
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato				
	n.	1,037938	25,70	26,68 € ^(A*B)
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento				
	n.	-0,130194	32,04	-4,17 € ^(A*B)
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali				
	n.	-0,216409	14,66	-3,17 € ^(A*B)
Forma di gestione del servizio: € 5,82				
Forma di gestione associata	si/no	5,823748	Consorzio tra comuni	5,82 € ^(A)
Modalità di gestione del servizio: € -6,75				
Presenza della raccolta domiciliare	si/no	14,709711	si	14,71 € ^(A)
Presenza dei centri di raccolta	si/no	-31,947432	si	-31,95 € ^(A)
Presenza della raccolta su chiamata	si/no	10,494439	si	10,49 € ^(A)
Contesto domanda/offerta: € 90,8				
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%	85,494627	67,0200 %	85,49 € ^(A)
Distanza tra il comune e gli impianti	Km.	0,176365	30,106	5,31 € ^(A*B)
COSTO STANDARD UNITARIO				253,68 €
COSTO STANDARD COMPLESSIVO				306.660,28 €

Raffronto tra costi standard e costo del servizio approvato con il piano finanziario comunale

	Costi standard	Comune di FIANO	Differenza	Percentuale
COSTO UNITARIO	€/tonn.	253,68 €	243,26 €	- 10,42 €
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	€	306.660,28 €	294.064,72 €	- 12.595,56 €
				- 4,1073 %

Spett.le
COMUNE DI FIANO
Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 4 del 28/04/2022

Casale Monferrato, 28/04/2022

Oggetto: Parere per proposta approvazione tariffe della Tassa Sui Rifiuti (TARI) anno 2022

Il sottoscritto Tiziano Allera, Revisore dei Conti del Comune di Fiano:

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che disciplina la TARI, in particolare nei commi da 641 a 668 e nei commi da 681 a 691;

Visto il comma 683 della sopracitata L. 147/2013, che prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, mantenendo la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto che, l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Rilevato che con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Considerato che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti(MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n.363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF.

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n.363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n.459/2021 e approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina n.2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n.363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Dato atto che le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche sono definite assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022;

Viste la proposta di approvazione delle tariffe per l'anno 2022 della Tassa sui Rifiuti (TARI);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla seguente proposta di deliberazione:

- Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) – Approvazione Piano Finanziario – Determinazione tariffe e scadenze pagamenti anno 2022.

